

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2091 di martedì 27 gennaio 2009

RLS e DVR: una interpretazione contra legem

In riferimento all'interpretazione del Ministero del Lavoro circa la consegna del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su supporto informatico, presentiamo un chiarimento che differenzia RLS e RLST. A cura dell'Avv. R. Dubini.

Pubblicità

Commento a cura di Rolando Dubini.

Secondo il Ministero del lavoro, in persona del Direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro Paolo Pennesi, con risposta ad interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ritiene che "non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento [di valutazione dei rischi lavorativi di cui agli articoli 17 comma 1 lettera a e 28 del D.Lgs. n. 81/2008], l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS."

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

La "soluzione" suggerita con questa risposta, oltre all'evidente problema di chi paga tutto il tempo che l'RLS impiegherà per leggere al videoterminale il documento di valutazione dei rischi (e non può essere l'RLS stesso, ovviamente), in realtà è inapplicabile al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, a meno che non lo si voglia sequestrare in azienda, e poiché è inimmaginabile un trattamento differenziato per RLS e RLST se ne deve dedurre la illogicità della soluzione prospettata, nonché la sua illegittimità per incompatibilità con l'inequivocabile dettato normativo dell'articolo 18 comma 1 lettera o del D. Lgs. n. 81/2008 che obbliga datore di lavoro e dirigente alla consegna materiale del documento di valutazione dei rischi all'RLS, e non alla messa a disposizione sul video terminale aziendale dello stesso.

Pertanto il riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, incluso il documento di valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che "e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria", perciò **la messa a disposizione su supporto elettronico non è legittima se non consente la stampa dello stesso.**

Ciò posto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta

all'azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresì ricorrere all'organo di vigilanza competente nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it